

DIGILAN SRL
STATUTO

ALLEGATO	944	AL
N.	54153	DI REP
E AL N.	24017	DI RACC.

Titolo I

DENOMINAZIONE- SEDE- OGGETTO- DURATA

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. una società consortile a responsabilità limitata avente denominazione "DIGILAN Società Consortile a Responsabilità Limitata".

Art. 2

La società ha sede in Parma.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire ovvero di sopprimere filiali, depositi, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, mentre è riservata all'assemblea la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3

La società consortile, nell'interesse e per conto delle imprese socie, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la produzione e la commercializzazione di software ed hardware e la relativa assistenza tecnica, comprendendo accessori di qualsiasi tipo, macchine e/o attrezzature per l'ufficio in generale e per l'office automation in particolare, comprendendo anche materiali di consumo, di cancelleria e di supporto;
- l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di licenze d'uso, licenze di fabbricazione, brevetti, progetti, tecnologie e know how nel campo internet, dell'informatica e dell'automazione e il loro sfruttamento commerciale sia in Italia che all'estero;
- la gestione, in proprio o per conto terzi, di attività di e-commerce e di e-business o similari;
- la fornitura di servizi di natura tecnica ed amministrativo-contabile, commerciale, anche presso terzi, quali a puro titolo esemplificativo: l'elaborazione di dati contabili e non, l'aggiornamento di banche dati, il disbrigo di pratiche presso uffici pubblici e



privati;

- la fornitura di servizi a supporto dei clienti con attività specifiche e specialistiche nella gestione aziendale nel senso più ampio;
- la prestazione di servizi di assistenza in genere, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, servizi di assistenza fiscale, contabile, normativa, amministrativa, societaria, gestionale, servizi di assistenza al credito e altre attività aziendali analoghe di carattere sia ordinario che straordinario;
- l'acquisizione, l'elaborazione, la trasmissione, l'archiviazione di dati di ogni genere, con qualsiasi mezzo, elettronico e manuale nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in particolare il riferimento è sia all'elaborazione di paghe e contributi sia all'elaborazione della contabilità dei clienti e allo svolgimento di tutti i corretti adempimenti di natura fiscale, amministrativa, finanziaria e gestionale;
- la prestazione di servizi di gestione amministrativo-contabile, assistenza per progetti di esternalizzazione di funzioni, fornitura di servizi di cui sopra attraverso il decentramento coordinato e servizi di outsourcing;
- la prestazione di servizi di gestione del personale, assistenza per progetti di esternalizzazione di funzioni, fornitura di servizi di cui sopra attraverso il decentramento coordinato e servizi di outsourcing;
- attività ed adempimenti di cui ai punti precedenti e ulteriori prestazioni previste, anche quale società delegata di C.A.F. – Centro di Assistenza Fiscale secondo le normative vigenti;
- lo svolgimento del servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni, quale soggetto abilitato secondo le normative vigenti, il tutto nel rispetto delle normative in materia di attività riservate ad iscritti ad Ordini, Collegi ed Albi professionali;
- la gestione di centri di elaborazione dati e la fornitura di sistemi informativi e informatici, di sistemi telematici; di sistemi per la riproduzione del suono e dell'immagine, sistemi di comunicazione attivi e passivi, sistemi di automazione industriale, la progettazione, la realizzazione, l'acquisto e la commercializzazione di prodotti informatici ed elettronici di qualsiasi genere (elaborazione di dati aziendali, stesura programmi, installazione sistemi per elaborazione dati e attività simili, affini e connesse), la promozione di ricerche di mercato atte, in particolare, a identificare i prodotti informatici e le attività promozionali e formative volte all'affermazione e al consolidamento della società sul mercato;
- lo svolgimento di servizi nell'ambito del cosiddetto "terziario avanzato" in genere,

nonché la fornitura di studi e collaborazioni commerciali, promozionali, pubblicitari, organizzativi ai propri clienti, finalizzati alla soluzione di problematiche di natura amministrativa, finanziaria e organizzativa anche collegati all'utilizzo di nuove tecnologie.

Sempre negli stretti limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore ed in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà fare qualsiasi operazione di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria (per queste ultime anche con l'ulteriore precisazione che non siano rivolte al pubblico), esercitare un'attività connessa con l'oggetto stesso, nonché assumere rappresentanze e concessioni di ogni tipo di attrezzatura informatica e comunque compiere qualsiasi atto e svolgere attività che direttamente o indirettamente abbiano pertinenza con l'oggetto sociale; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di ogni specie, anche come socio di società cooperative, in particolar modo se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; dare adesione e partecipare ad enti e organismi economici consortili, concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia, anche a favore di terzi; ricevere prestiti da qualsiasi fonte provenienti, chiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti locali, oltre i finanziamenti ed i contributi disposti da Ministeri, da Enti ed organismi pubblici, statali o parastatali o da privati; essa può compiere inoltre qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

La società consortile potrà svolgere qualsiasi altra attività che possa essere idonea ed utile al consolidamento, allo sviluppo ed alla migliore organizzazione delle imprese socie e potrà in tal senso:

- formulare proposte organizzative e coordinare strategie e sinergie di mercato;
- svolgere iniziative pubblicitarie di interesse comune, espletare indagini e studi di mercato, predisporre cataloghi ed altre iniziative promozionali;
- assistere, con esclusione di ogni compenso per prestazione avente carattere di intermediazione commerciale, le imprese consorziate nella stesura e nella predisposizione delle offerte tariffarie sia per il mercato privato che in funzione di gare ad evidenza pubblica;
- effettuare ricerche di mercato per implementare il parco clienti e introdurre iniziati-



ve che consentano di ottimizzare le prestazioni e le specializzazioni esistenti in ogni impresa associata ed eventualmente utilizzarlo in nuovi segmenti di mercato. Tutte le attività potranno essere svolte nei confronti delle imprese socie, delle società partecipate, sia direttamente che indirettamente, delle società ed enti partecipati dai propri soci, sia direttamente che indirettamente, e, in via occasionale e non prevalente, nei confronti di terzi non soci.

Art. 4

La durata della società consortile è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050.

Art. 5

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società consortile s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal registro imprese ed, a tal fine, il socio è tenuto a comunicare tempestivamente la variazione dell'indirizzo della sede sociale.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE E SOCI

Art. 6

Il capitale sociale è di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con il rispetto delle leggi vigenti con riserva del diritto di opzione per i soci, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 12.

Il capitale sociale può essere aumentato e ridotto osservate le disposizioni (legislative e statutarie di cui oltre) in materia; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La società potrà richiedere ai soci e acquisire dagli stessi (se consenzienti), finanziamenti e/o versamenti, fruttiferi e non fruttiferi (infruttiferi qualora non sia diversamente disposto), nell'ambito della normativa tempo per tempo in vigore.

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2483 c.c. come previsto in altro contesto del presente statuto.

Art. 7

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura

non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati alla società.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci "di particolari diritti" relativi alla distribuzione degli utili.

Tale attribuzione potrà avvenire con il consenso di tutti i soci (senza che ciò comporti modifica statutaria) e dovrà prevedere la ripartizione utili in caso di mutamento nella titolarità delle partecipazioni sociali.


Le quote non sono trasferibili e non possono essere sottoposte a usufrutto o costituite in pegno o garanzia in favore di terzi, se non con il consenso preventivo dell'Organo Amministrativo. Fatto salvo quanto sopra, inoltre, a parità di condizioni ai soci è riservato il diritto di prelazione nell'acquisto di quote poste in vendita da altri soci.

Il socio che intende alienare le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo e richiedere la prescritta autorizzazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione deve contenere l'indicazione del valore nominale delle quote oggetto dell'alienazione e se l'oggetto dell'alienazione stessa è la piena o la nuda proprietà.

La comunicazione deve altresì contenere l'indicazione del prezzo richiesto, il soggetto od i soggetti nei confronti del quale o dei quali l'alienazione è prevista, nonché le modalità di pagamento ed ogni altro elemento riguardante le condizioni dell'offerta. Entro trenta giorni dal ricevimento, l'Organo Amministrativo deve comunicare al socio il proprio parere scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine il socio avrà diritto di recedere dalla società con le modalità previste al successivo art.

16. In caso di parere negativo l'Organo Amministrativo dovrà indicare il nominativo di un'altra persona disposta ad acquistare alle medesime condizioni. In caso di parere favorevole, nel medesimo termine l'Organo Amministrativo deve altresì dare comunicazione dell'offerta agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli altri soci devono, a pena di decadenza, comunicare all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro intenzione ad esercitare o rinunciare al diritto di prelazione sulla totalità delle quote offerte. Una accettazione parziale o modificativa dell'offerta è considerata come mancata accettazione. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, le quote che sono oggetto dell'alienazione vengono tra essi ripartite proporzionalmente a quelle da ciascuno già possedute.

L'alienazione deve avvenire entro un mese dalla data in cui l'Organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, con raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione



dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti e delle quantità da trasferire a ciascuno di essi.

Non può darsi luogo ad alienazioni ad un prezzo inferiore a quello comunicato nell'offerta di vendita, se non previa ulteriore offerta agli altri soci da effettuarsi con le modalità di cui sopra.

Ai soci, infine, è attribuito il diritto di prelazione nell'acquisto di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale sociale. L'esercizio di tale diritto di prelazione è regolato negli stessi modi previsti nel caso di alienazione delle quote.

In caso di accordo tra socio offerente ed il socio od i soci destinatari dell'offerta, la rinuncia al diritto di prelazione potrà essere espressa mediante dichiarazione sottoscritta dal socio rinunciante, senza vincolo della procedura di cui sopra. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto anche in caso di cessione di nuda proprietà e di ogni altro diritto reale sulle quote, così come in caso di concessione della quota in garanzia o di costituzione sulla stessa di pegno o vincolo di qualsiasi altra natura.

Le disposizioni di quote eseguite in violazione delle prescrizioni contenute e della prelazione disciplinata nel presente articolo sono prive di effetti nei confronti della società.

Art. 8

In caso di trasferimento di azienda a qualsiasi titolo l'acquirente non subentra nella qualità di socio né nel contratto di costituzione della società consortile, salvo il parere dell'Organo Amministrativo. Tale parere dovrà essere rilasciato secondo la procedura prevista al precedente articolo 7; in caso di silenzio da parte dell'Organo Amministrativo il parere si intenderà negativo. Il trasferimento della quota in violazione di quanto prescritto al presente articolo è inefficace nei confronti della società.

In ogni caso il subentro nella qualità di socio è subordinato al possesso da parte del cessionario di tutti i requisiti previsti al successivo articolo 9. Esso produce i suoi effetti solo al momento del rilascio del consenso da parte dell'Organo Amministrativo.

Art. 9

Possono essere soci le imprese di produzione e servizi, piccole, medie e grandi imprese industriali, commerciali o del terziario, cooperative e loro consorzi e consortili, che condividono lo scopo sociale consortile e dichiarino di accettare lo Statuto, i Regolamenti vigenti e ogni impegno già assunto, nonché sostenere le spese della società nelle forme ed entità stabilite.

Art. 10

Possono aderire alla Società Consortile le imprese di cui al precedente articolo 9.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Art. 11

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, intende diventare socio, deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a. la denominazione o la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale;
- b. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda ed il nominativo del delegato e responsabile per ogni rapporto tra la società stessa ed la società consortile;
- c. l'organo che ha autorizzato la domanda ed i relativi poteri;
- d. l'ammontare delle quote che si impegna a versare;
- e. di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, e di impegnarsi ad accettarne e rispettarne nella sua integrità il contenuto.

Su richiesta dell'Organo Amministrativo, l'aspirante socio dovrà fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria per una più approfondita valutazione della domanda di ammissione.

Art. 12

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio l'Organo Amministrativo esprime il proprio parere entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'Organo Amministrativo esprima parere favorevole, investirà l'assemblea la quale delibererà sull'ammissione del nuovo socio con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In caso di voto favorevole, l'ammissione del nuovo socio avverrà mediante aumento riservato del capitale sociale. In tal caso, inoltre, il diritto d'opzione sarà escluso ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile.

Al momento della sottoscrizione della quota il nuovo socio può essere tenuto al versamento di un contributo una tantum a copertura delle spese di ammissione. L'ammontare del contributo e le modalità per il relativo versamento sono stabiliti dall'Organo Amministrativo o, in mancanza, dall'Assemblea in concomitanza con la delibera di ammissione del nuovo socio.



Art. 13

In considerazione degli scopi e dell'attività della società consortile, l'Organo Amministrativo, in funzione delle esigenze di gestione, potrà richiedere ai soci il versamento di un contributo annuale in denaro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2615-ter del codice civile. Il contributo relativo a ciascun esercizio sarà provvisoriamente stabilito a preventivo, entro e non oltre l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, dall'Organo Amministrativo e con il contributo del Direttore Generale della società, se nominato, in base al piano di attività della società consortile; il relativo versamento dovrà avvenire entro e non oltre il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I criteri di ripartizione del contributo tra i soci saranno stabiliti per ciascun esercizio dall'Organo Amministrativo in occasione della presentazione ed approvazione del piano di attività.

Il socio non potrà sottrarsi all'obbligo di versamento del contributo invocando il beneficio della limitazione della responsabilità patrimoniale; l'assunzione degli obblighi qui previsti non comporta però in alcun caso assunzione di responsabilità patrimoniale illimitata nè solidale nei confronti dei terzi.

Art. 14

I soci sono obbligati:

- a) a versare nei termini fissati dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo;
- b) ad osservare lealmente il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti, previsti dal presente statuto;
- c) ad osservare la disciplina stabilita dai competenti organi della società per l'utilizzo dei servizi prestati.

Titolo III

RECESSO-ESCLUSIONE

Art. 15

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione dalla società.

Art. 16

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso é esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 17

L'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, può escludere il socio che:

- a) si sia reso insolvente o sia assoggettato a procedura concorsuale;
 - b) abbia subito protesti cambiari;
 - c) abbia subito azioni esecutive sulla quota;
 - d) abbia alienato la proprietà della quota o altro diritto reale sulla stessa, concesso la quota in garanzia o costituito su questa pegno o vincolo di qualsiasi altra natura in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7;
 - e) abbia trasferito o acquistato l'azienda a qualsiasi titolo in violazione delle disposizioni previste dall'art. 8;
 - f) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto alcuno dei requisiti di cui all'art. 9;
 - g) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo o del presente Statuto, del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi competenti;
 - h) non adempia puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la società;
 - i) danneggi moralmente e materialmente in qualunque modo la società o fomenti dissidi e disordini tra i soci;
 - j) prenda parte, senza autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, ad imprese che, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione abbiano interessi o svolgano attività contrastanti e concorrenti con quelle della società.
- Nei casi indicati alle lettere g), h) ed i) il socio inadempiente deve essere invitato, a



mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere e l'esclusione potrà essere deliberata solo trascorsi sessanta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. Negli altri casi l'esclusione potrà essere deliberata senza preventivo invito ad adempiere. Nei casi previsti alle lettere c), e b) il socio è escluso di diritto.

Art. 18

Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale può fare opposizione al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 35.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.

Art. 19

Nei casi di recesso o esclusione previsti dagli articoli 16 e 17, il socio receduto o escluso ha diritto al rimborso del valore nominale della quota versata eventualmente dedotte le perdite maturate o in corso di maturazione e salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società o i soci, rinviare il rimborso della quota versata sino a due anni dall'approvazione del bilancio d'esercizio nel quale ha avuto luogo il recesso o l'esclusione.

Nel caso di esclusione di cui all'articolo 17 è fatto salvo il diritto della società al risarcimento dei maggiori danni.

GARANZIE E VERSAMENTI

Art. 20

In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale le garanzie ed i versamenti accordati dal socio cessato alla società rimarranno in essere sino al naturale termine di scadenza, salvo espressa deroga scritta soggetta ad approvazione dell'assemblea deliberata con il voto favo-

revole di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale, escludendo da detto quorum le quote di capitale del socio della cui cessazione si tratta.

Titolo IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21

Il patrimonio sociale della Società Consortile è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria nella misura legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni eventuale fondo ed accantonamento costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Titolo V AMMINISTRAZIONE

Art. 22


1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all' articolo 28 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata con i seguenti modelli di amministrazione:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 9 (nove) membri;

i quali durano in carica a tempo indeterminato o fino a revoca, salvo che l'Assemblea dei soci all'atto della loro nomina non abbia stabilito una diversa durata in carica.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione



dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca della giusta causa.

Il Consiglio di Amministrazione, appena costituito, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed, eventualmente, uno o più Vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La presenza o la firma del Vice Presidente costituiscono prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Ad uno o più amministratori o a terzi dotati delle specifiche professionalità possono essere attribuite particolari mansioni in materia di adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali, trattamento di dati personali, prevenzione e protezione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e quanto altro (in tale sede saranno determinati eventuali relativi emolumenti).

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta domanda da uno dei consiglieri o dei sindaci.

La convocazione deve essere effettuata dal Presidente. In caso di suo impedimento vi provvederà il Vice Presidente o il Consigliere più anziano.

La convocazione può essere fatta con lettera o fax o posta elettronica almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza; in caso di urgenza con telegramma almeno un giorno libero prima. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori, tutti i sindaci, ove nominati, salvo sempre il diritto di ciascuno di opporsi alla discussione degli argomenti di cui si ritenga non sufficientemente informato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti (in caso di parità il voto del Presidente vale doppio).

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione che si tengano per teleconferenza, videoconferenza o mediante altri strumenti telematici idonei allo scopo, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e pro-

clamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei partecipanti sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti, il consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge e dal presente statuto espressamente ed esclusivamente riservate all'assemblea.

L'Organo Amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

1) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal codice civile;

2) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto (articolo 28).

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni. Il Consiglio può pure nominare Direttori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. Qualora, però, il Consiglio di Amministrazione sia composto da due soli membri, potranno essere nominati uno o più Consiglieri Delegati, ma in tal caso gli Amministratori decadranno dalla carica in caso di disaccordo per la revoca di un solo Consigliere Delegato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo Sindacale (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.



Art. 25

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza od impedimento il Vice Presidente/Vice Presidenti (in via disgiunta) o un membro del Consiglio appositamente delegato hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della società davanti ai terzi ed in giudizio.

L'Assemblea potrà stabilire compensi annuali per quegli Amministratori che siano chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle strettamente legate al proprio ruolo.

In assenza di apposita delibera la carica di amministratore si intende svolta a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

L'Organo Amministrativo stabilisce, invece, i compensi dovuti a direttori, procuratori ed altre eventuali figure tecniche.

Titolo VI

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Art. 26

Qualora la nomina dell'Organo si renda obbligatoria, si applica il disposto dell'articolo 2477 del Codice Civile ("nomina di un sindaco o di un revisore"); l'Assemblea dei soci ha la facoltà di nominare un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, regolamentato secondo le norme tempo per tempo vigenti previste per le società per azioni.

L'Organo di controllo esercita (in quanto compatibile con il disposto normativo (e qualora non sia nominato un revisore), la revisione legale dei conti.

Titolo VII

ASSEMBLEA

Art. 27

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il disposto dell'art. 2437 del codice civile.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei so-

ci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; con lo stesso avviso potranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualora quest'ultima andasse deserta.

L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del socio in base al precedente articolo 5, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax, la posta elettronica.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

E' tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia presente l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i sindaci effettivi se nominati, salva la facoltà dei soci di opporsi alla discussione degli articoli sui quali non si ritengano sufficientemente informati.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per eventuale allontanamento di intervenuti, verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Art. 28

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è fatta salva la convocazione entro un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

L'assemblea può discutere e deliberare sugli argomenti previsti dall'art. 2364 codice civile.

Art. 29

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino:

- almeno i due terzi del capitale sociale nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479;
- la maggioranza del capitale sociale negli altri casi.

Restano salve le disposizioni, che, in virtù del presente statuto o di disposizioni di legge, prevedono quorum più restrittivi o il consenso di categorie di soci.

Per la validità delle adunanze delle assemblee che si tengano per teleconferenza, videoconferenza o mediante altri strumenti telematici idonei allo scopo, è necessario che:

a)

ia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio, di ac-



certare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;

b)

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei partecipanti sugli argomenti all'ordine del giorno;

c)

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 30

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale salvo la presenza del Notaio nei casi previsti dalla legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni, che saranno sempre palesi, come pure controllare la regolarità delle deleghe e verificare il diritto di partecipazione all'Assemblea stessa.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non socio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2479 bis del Codice Civile. Le deleghe devono essere conservate agli atti della Società.

Titolo VIII

BILANCIO E UTILI

Art. 31

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, l'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio sociale redatto secondo le disposizioni di legge.

Art. 32

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio verrà ripartito come segue:

- a. almeno il cinque per cento al Fondo di Riserva Legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b. la restante parte a Riserva Straordinaria.

In via occasionale su proposta del CdA l'Assemblea potrà deliberare la distribuzione di dividendi ai soci.

Titolo IX

SCIoglimento - NORME FINALI

Art. 33

La società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 34

In caso di scioglimento della società per volontà dell'Assemblea dei soci, questa delibera, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- a) il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio (in caso di nomina di un collegio di liquidazione), nonché quelle inerenti alla nomina di più liquidatori destinati ad operare in via disgiunta e/o congiunta;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Qualora sia nominato un Collegio di liquidazione, e non sia diversamente disposto, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione, e la relativa rappresentanza della società, sono disciplinate dalle medesime regole previste e vigenti in materia di Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.



CLAUSOLA COMPROMISSORIA/DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Tutte le controversie, che possano formare oggetto di compromesso, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, come pure le controversie promosse da organi sociali ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la società, su ricorso anche di una sola parte contendente.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio Arbitrale giudicherà, quando possibile, seguendo i principi dell'equità; diversamente deciderà secondo diritto (il tutto secondo quanto previsto dagli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e dal codice di procedura civile cui si rinvia).

Per le controversie in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione del presente statuto (e che non siano sottoponibili ad arbitrato) è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 36

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si fa espresso richiamo al codice civile e ad ogni altra forma legislativa vigente.

F.to: Antonio Costantino.

F.to: Carlo Maria Canali.